

**Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009** <sup>(1) (2) (3)</sup>.

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006 <sup>(3)</sup>

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 23 dicembre 2009.

[\(3\)](#) Per le modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il [Regolamento 8 aprile 2011, n. 404/2011](#); per l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del presente regolamento, vedi la [Decisione 20 aprile 2015, n. 2015/645](#); la [Decisione 3 maggio 2016, n. 2016/706](#); la [Decisione 23 maggio 2017, n. 2017/902/UE](#); e per le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), vedi il [Regolamento 15 novembre 2017, n. 2017/2107/UE](#).

## **Articolo 58** *Tracciabilità*

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nell'Unione o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita. <sup>(66)</sup>

3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:

- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;
- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- e bis) nei casi in cui pesci di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione siano presenti nelle quantità di cui alla lettera e), in una voce distinta, i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi di peso netto o il numero di individui; <sup>(67)</sup>
- f) nome e indirizzo dei fornitori;
- g) informazioni ai consumatori previste all'[articolo 35 del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(63)</sup>; <sup>(64)</sup>
- [h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati. <sup>(65)</sup>]

6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettera g), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio. <sup>(68)</sup>

7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione con certificati di cattura presentati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#). <sup>(66)</sup>

8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all'[articolo 119](#).

9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'[articolo 119](#).

---

[\(66\)](#) Paragrafo così modificato dall'[art. 7, paragrafo 1, punto 1\)](#), [Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812](#), a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 1](#) del medesimo [Regolamento 2015/812](#).

[\(67\)](#) Lettera inserita dall'[art. 7, paragrafo 1, punto 9\)](#), [Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/812](#), a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 11, paragrafo 1](#) del medesimo [Regolamento 2015/812](#).

[\(68\)](#) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 giugno 2015, n. 149, Serie L.